

## **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

---

Decreto N. **1764**

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M\_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

**VISTO** l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

**VISTO** il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

**VISTI** i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

**VISTO** il decreto del Presidente n. 988 del 29 giugno 2017 con il quale è stata individuata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la Dott.ssa Lucia Cristina Tringali;

**VISTO** il D. lgs. 22.6.2007 n. 109 recante "*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*";

**VISTA** la Direttiva UE 2015/849 c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio;

**VISTA** la Legge 12 agosto 2016 n. 170 recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2015*;

**VISTO** il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 di "*Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*;

**VISTO** il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" così come modificato dal sopra citato D.Lgs.n. 90/2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, lettera hh), del citato D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 che definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "*le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica*";

**CONSIDERATO** che l'art. 10 del citato decreto n. 231/2017 e s.m.i., ridefinisce l'ambito di intervento della PA disponendo che:

*"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:*

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;*
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;*
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.*

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

**CONSIDERATO** che le disposizioni citate mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

**VISTO** il provvedimento della UIF (Unità di informazione Finanziaria per l'Italia) del 23 aprile 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2018, recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

**CONSIDERATO** che ai sensi delle predette Istruzioni:

- La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti (art. 1 comma 6);
- Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima (art. 1 comma 7);
  - nel documento allegato alle Istruzioni sono presenti "Indicatori di anomalia" volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e con lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime (art. 2 comma 1);
- L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni (art. 2 comma 2);

**TENUTO** conto che l'art. 11 delle suddette *Istruzioni* stabilisce che ogni Amministrazione Pubblica con provvedimento formalizzato, individui un "Gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni con la UIF;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione*";

**VISTO** l'art. 6 comma 5 del D.M. 25 settembre 2015 secondo cui la persona individuata come "Gestore" può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012;

**TENUTO CONTO** che l'aggiornamento 2016 al PNA approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 dispone che "*La persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo in tale ipotesi meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore"*";

**CONSIDERATO** che l'attività rilevante ai fini delle misure antiriciclaggio è costituita dalle fasi amministrativo-contabile del pagamento e della riscossione;

**VISTA** la proposta del RPCT che ritiene di individuare quale responsabile in materia di antiriciclaggio la dirigente del Servizio Ragioneria preposta e delegata alle fasi del pagamento e della riscossione;

## **DECRETA**

1. di nominare la Dott.ssa Federica Moretti dirigente del Servizio Ragioneria, quale "Gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette ed in particolare quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) costituita presso la Banca d'Italia;
2. di disporre che la Dott.ssa Federica Moretti predisponga un programma idoneo ad individuare le misure necessarie alla mitigazione del rischio in adempimento alle disposizioni normative vigenti, mediante preventivo coordinamento

con il RPCT;

3. di trasmettere il presente decreto a tutti i Direttori, Dirigenti e Responsabili di ufficio in quanto obbligati a segnalare al "Gestore " le operazioni sospette nonché le informazioni ed i dati necessari al verificarsi degli indicatori di anomalia elencati nel provvedimento della UIF (Unità di informazione Finanziaria per l'Italia) del 23 aprile 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2018, recante "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*";

4. di incaricare i suddetti Direttori, Dirigenti e Responsabili di Ufficio a dare adeguata informazione al personale dipendente affinché possa riconoscere attività potenzialmente sospette;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito web della AdSP nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione".

**IL PRESIDENTE**

Dott. Paolo Emilio Signorini



Genova, li 27.12.2019